



Roma, 8/3/2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100002543/A.G.
Oggetto: **L. 21/2021 - conversione D.L. 183/2020 – Proroga termini legislativi**
Circolare n. 12869
Sito Si
4.1
IFO Si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito in legge il decreto recante proroga di termini legislativi

Riferimenti LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto". (GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021)*

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 21/2021, in vigore dal 2 marzo u.s. (cfr. all. 1), è stato definitivamente convertito in legge il D.L. 183/2020 relativo alla proroga di alcuni termini legislativi (cfr. circolare federale n. 12748 del 13.1.2021).

Quanto alle modifiche apportate al provvedimento in sede di conversione, si segnala, anzitutto, l'introduzione, all'art. 4 recante proroga di termini in materia di salute, di una norma (comma 4-bis) sulle procedure elettive degli Ordini sanitari e delle relative federazioni. La novella prevede che la durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative Federazioni nazionali sia prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

Il medesimo comma 4 bis prevede, inoltre, che le norme di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 - in base alle quali chi ha ricoperto una carica elettiva, rispettivamente all'interno dell'Ordine o della relativa Federazione, può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta - si applichino ai mandati successivi rispetto alla tornata di rinnovi in via di conclusione.

Si illustrano di seguito sinteticamente le ulteriori novità di interesse, introdotte in sede di conversione.

- ✓ Prorogate al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 in materia di superamento del precariato e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o altre forme di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni (art .1, comma 7-bis).
- ✓ E' stato previsto che le pubbliche amministrazioni, limitatamente al 2021, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal comma 861 della L:145/2018 - Legge di bilancio 2019 (in base al quale i tempi di pagamento e ritardo stabiliti per le amministrazioni pubbliche e per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni), includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa (art. 2 comma 4-quater).
- ✓ Con una modifica al comma 869 della L. 145/2018 è stato inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (rispetto al previgente 2019) per le singole amministrazioni pubbliche sono pubblicati e aggiornati nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri:
 - con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
 - con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza (art. 2 comma 4-quater).
- ✓ In materia di svolgimento delle assemblee di società, con una modifica all'art. 106 del D.L. D.L. 18/2020 (Cura Italia) è stato previsto che l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Inoltre, l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, di cui al citato art. 106, è stata estesa alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 (art. 3, commi 6 e 7).
- ✓ E' stato modificato il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici per uso umano contenuto nel comma 452 dell'articolo 1 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) per la concessione dell'esenzione IVA per le cessioni di beni riguardanti la strumentazione diagnostica (cfr. circolare federale n. 12730 del 5.1.2021). In particolare, la novella chiarisce che il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 che stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione. Il Regolamento si applica inoltre agli studi delle prestazioni riguardanti tali dispositivi medico-diagnostici in vitro e relativi accessori condotti nell'Unione. Viceversa, il Regolamento (UE) 2017/745 stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in

servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione e si applica inoltre alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e relativi accessori condotte nell'Unione (art. 3-ter).

- ✓ Prorogate le deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione. In particolare, sono prorogate dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e la deroga all'esercizio temporaneo è estesa anche alla qualifica di operatore socio-sanitario. Inoltre, l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19. Infine, la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID19.

L'intervento legislativo opera una sostituzione integrale dell'articolo 13 del D.L. n. 18 del 2020 (art. 4, comma 8-sexies).

- ✓ Introdotte modifiche alla disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L.3/2020 e resa permanente dalla Legge di bilancio 2021). In particolare, sono stati precisati gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021. La novella prevede che l'ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

- a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

* * *

Si rammenta, infine, che l'art. 19 del provvedimento (cfr. circolare 12748) dispone la proroga - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021- di termini previsti da alcune disposizioni riportate nell'allegato 1 del provvedimento (cfr. all. 2), tra cui:

- proroga dei termini di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 3 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) volti alla facilitazione dell'acquisizione dei dispositivi di protezione medicali (punto 4 dell'allegato) (cfr. circolare federale n.12215 del 6.052020);
- proroga dei termini di cui agli artt. 15, comma 1 e 16 del D.L. 18/2020, rispettivamente sulla produzione di mascherine chirurgiche e DPI e sulle misure di protezione a favore dei lavoratori della collettività (punti 7 e 8 dell'allegato) (si rinvia alla citata circolare federale n. 12215 e alla circolare n. 12437 del 6.08.2020);

- proroga della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, dei Consigli Direttivi degli Ordini di cui all'art. 73 del D.L. 18/2020 (cfr. circolari federali n. 12123 del 06.04.2020). Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021 (punto 10 dell'allegato);
- proroga della normativa relativa alla sorveglianza eccezionale di cui all'art. 83 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020- cfr. circolari federali nn. 12265 del 20.05.2020, 12281 del 28.05.2020, 12371 dell'8.07.2020 e 12554 del 14.10.2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 comunque non oltre il 31 marzo (punto 13 dell'allegato);
- proroga in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti: la disposizione prorogata è quella introdotta dalla legge di conversione del D.L. 23/2020- L. 40/2020 (Decreto liquidità – cfr. circolare federale n. 12317 del 17.06.2020) in base alla quale i farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 405/2001, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del SSN, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il SSN con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 (punto 22 dell'allegato);
- proroga dei termini di cui all'art. 9 del D.L. 34/2020 sui piani terapeutici (punto 26 dell'allegato - cfr. circolari federali nn. 12281 del 28.05.2020 e 12408 del 23.07.2020);
- proroga della normativa di cui all'art. 263 del D.L. 34/2020 in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (punto 32 dell'allegato- cfr. circolari federali nn. 12408 del 23.07.2020 e 12569 del 20.10.2020).

Nel corso dell'esame alla Camera è stato abrogato il punto 6 dell'allegato 1 del decreto che recava una proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni dell'articolo 13 del D.L. 18/2020 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, disposizione ora interamente sostituita dall'art. 4, comma 8-sexies sopra illustrato.

* * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)